



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

DIREZIONE GENERALE

C.C.I. TRIENNIO 2023 – 2025

**Accordo Decentrato Integrativo
per il personale non dirigente**

**Accordo di modifica dell'art. 27 del CCI 2023-2025
Accordo economico 2024**


**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
C.C.I. PER IL TRIENNIO 2023 – 2025**

Accordo di modifica dell'art. 27 del CCI 2023-2025


In data 25-04-2024 alle ore 11:30 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione di parte sindacale, formata dai soggetti di cui all'art. 7 CCNL 16.11.2022.




Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO -C.C.I. TRIENNIO 2023 – 2025** relativo a:
-Accordo di modifica dell'art. 27 del CCI 2023-2025.
-Accordo economico 2024.

Per la delegazione di parte datoriale:


- Presidente- Dott. G. Bella - *Segretario Generale* 
- Componente- Avv. Benedetto Rosso- *Direttore Generale* 
- Componente- - Dott. Giuseppe di Giorgio- *Dirigente Settore 3° Finanze e Contabilità* 

Per la delegazione sindacale:

- OO.SS. Territoriale CGIL FP N. Fernandez 
- OO.SS. Territoriale CISL FP S. Farruggio 
- OO.SS. Territoriale UIL FPL F. Parisi 
- OO.SS. Territoriale CSA RAL //

RSU	
G. Cianciolo	
R. Leggio	
A. Diquattro	
C. Puglisi	



V. Ottaviano	
P. Pace	
C. Artale	
G. Scribano	
M.G. Dimartino	
A. Merli	
L. Santoro	
S. Iacono	

Premesso che :

- in data 21 Dicembre 2023 è stato sottoscritto tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione di parte sindacale, formata dai soggetti di cui all'art. 7 CCNI 16.11.2022, il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il triennio 2023-2025 e Accordo Economico 2023;
- con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 32303 del 20-12-2023 si è proceduto alla costituzione, in via provvisoria, del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 del personale dipendente non dirigente, come da prospetto analitico contabile del Settore 3° Finanze e Contabilità (nota del 12-12-2023 prot. n. 24692), a seguito di apposita certificazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 2 del 20-12-2023, al fine di assicurare la corresponsione, senza soluzione di continuità, delle indennità spettanti al personale dipendente a fronte delle prestazioni rese in ordine agli istituti contrattuali fissi e continuativi come previsti dal CCNI;
- in data 21 Dicembre 2023 è stato sottoscritto il Pre- accordo di ripartizione e destinazione Fondo Risorse decentrate Anno 2024 tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione di parte sindacale;
- in data 5 Marzo 2024, a seguito di richiesta da parte di alcuni dipendenti di modificazione della flessibilità oraria di cui all'art. 27 del vigente CCI e della successiva direttiva commissariale al riguardo, La Delegazione Trattante ha sottoscritto una PREINTESA immediatamente esecutiva per tutti i dipendenti, "con l'impegno, in sede di ACCORDO DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024, di sostituire nel CCI 2023-2025 in vigore la precedente formulazione dell'articolo 27 con la nuova formulazione approvata e sottoscritta da tutta la Delegazione";
- con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 975 del 16-4-2024 si è proceduto alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 del personale dipendente non dirigente, come da prospetto analitico contabile del Settore 3° Finanze e Contabilità (nota del 3-4-2024 prot. n. 6887), a seguito di apposita certificazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 13 dell'11-4-2024;
- con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 1414 del 27-5-2024 si è proceduto alla "Individuazione nuova composizione delegazione trattante di parte datoriale area dirigenza e personale non dirigente";















- la Delegazione Trattante nella seduta del 4 Luglio 2024 ha sottoscritto la Preintesa sull'Accordo Decentrato integrativo per il personale non dirigente -Accordo economico 2024- C.C.I. Triennio 2023 - 2025;
- l'Organo di revisione contabile ha espresso il prescritto parere favorevole giusta verbale n. 21 del 9-7-2024, ns. prot. n. 14143 del 10-7-2024, a seguito di richiesta prot. n. 13866 del 5-7-2024, attestando la compatibilità dei costi del contratto integrativo 2023-2025 per il personale non dirigente dell'Ente -accordo economico 2024 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- con determinazione della Commissaria Straordinaria reg. gen. 1883/2024 è stata autorizzata la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo personale non dirigente-triennio 2023/2025- Accordo di modifica dell'art. 27 del CCI 2023-2025 in vigore e Accordo Economico Anno 2024.

Quanto sopra premesso, le parti:

A. concordano sulla modificazione e sostituzione dell'art. 27 del vigente CCI per il triennio 2023-2025 sottoscritto il 21 dicembre 2023 come segue:

Art. 27 – Orario di lavoro e flessibilità

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono previste fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, con possibilità del lavoratore di avvalersi di entrambe nell'ambito della medesima giornata.
2. La flessibilità oraria è prevista, in via generale per tutti i dipendenti nei seguenti termini:

MATTINO:

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7:30 alle ore 9:00

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 13:30 alle ore 15:00

POMERIGGIO:

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 14:00 alle ore 15:30

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 17:00 alle ore 18.30

3. L'orario di servizio **dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:00** prevede la compresenza di tutto il personale per assicurare la piena operatività dell'Ente e dei servizi erogati.
4. La fascia oraria per usufruire della **pausa pranzo** è compresa fra le ore **13:30** e le ore **15:30** (minimo 30 minuti).
5. La flessibilità oraria non si applica nei termini di cui al comma 2, per alcuni servizi/strutture, in funzione delle caratteristiche/necessità peculiari ed al fine di non ostacolare il funzionamento dei relativi Uffici/Servizi. E precisamente:
 - a) per i servizi organizzati in turni (Polizia Provinciale, personale RR.NN., ecc), per gli autisti, gli operai e per tutti i dipendenti il cui lavoro è organizzato a squadre o in gruppi, è previsto un tempo di comporto di un massimo di **10 minuti** di ritardo in entrata rispetto all'orario di lavoro fissato, da recuperare nell'arco della stessa giornata lavorativa.
 - b) per gli uscieri l'orario flessibile è previsto con un tempo di comporto di **25 minuti** che correlato ai rispettivi turni di servizio, si declina come segue:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì

1° turno

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7:00 alle ore 7:25

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 13:00 alle ore 13:25

Di

Di

ly

sl *sl* *sl* *sl* *sl* *sl* *sl* *sl*

2° turno

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 12:00 alle ore 12:25

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 18:00 alle ore 18:25

Martedì-Giovedì

1° turno

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7:00 alle ore 7:25

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 16:30 alle ore 16:55

2° turno:

Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 9:00 alle ore 9:25

Fascia oraria di flessibilità in uscita dalle ore 18:30 alle ore 18:55

6. La presenza presso il luogo di lavoro per tutto il personale con orario flessibile, prima delle ore 7:30 o prima delle 7:00 per i soli uscieri, e prima dell'orario di inizio servizio per il restante personale, non viene considerata ai fini del computo dell'orario di lavoro prestato.
7. Qualsiasi ingresso in servizio oltre i limiti della flessibilità e/o comporta costituisce ritardo da giustificare secondo gli istituti contrattuali e, se non autorizzato, è valutabile in termini disciplinari.
8. Il presente articolo entra in vigore dalla sottoscrizione dell'accordo.

B. convengono e stabiliscono, pertanto, la seguente ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo Decentrato del personale dipendente non dirigente, destinate al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al CCNL 2019/21, art. 80, per l'anno 2024 nel modo che segue:

Accordo di ripartizione e destinazione del Fondo Risorse Decentrate 2024

Utilizzo Fondo Risorse Decentrate anno 2024

Importo complessivo Fondo Risorse Decentrate € 1.965.785,90
di cui
€ 1.497.743,05 risorse stabili ed € 468.042,85 risorse variabili

Utilizzi non contrattabili

Risorse stabili

Risorse destinate agli istituti di cui al CCNL 2019/21, art. 80, c. 1	
Differenziali stipendiali storici	539.288,88
Indennità di comparto quota Fondo	118.921,48
Indennità ex VIII qualifica	1.549,44
Totale utilizzo non contrattabile	659.759,80

Risorse variabili

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 80, c. 2, l. g)	
Incentivi funzioni tecniche	300.000,00



Compensi professionali avvocati	73.000,00
Indennità di mansione centralinisti	1.190,64
Totale utilizzo non contrattabile	374.190,64

Utilizzi contrattabili

Risorse stabili	Risorse variabili
837.983,25	93.852,21

Risorse destinate agli istituti di cui al CCNL 2019/21, art. 80, c. 2

Nuovi Differenziali stipendiali	72.000,00	
Performance organizzativa (art. 80, c. 2, l. a)	153.091,36	46.926,11
Progetto miglioramento servizi - Riordino archivi (Performance organizzativa)	10.000,00	
Progetto miglioramento servizi - Fruizione siti ed immobili provinciali e partecipazione istituzionale a fiere ed eventi vari (Performance organizzativa)	20.000,00	
Performance individuale (art. 80, c. 2, l. b)	183.091,37	46.926,10
Differenziale premio individuale	6.900,52	
Indennità condizioni di lavoro (Disagio, rischio e maneggio valori)	25.000,00	
Indennità di turno	70.000,00	
Indennità di reperibilità	52.000,00	
Maggiorazione attività prestata in giornata domenicale (art. 24 CCNL 14-9-2000)	5.000,00	
Specifiche responsabilità (art. 84)	189.900,00	
Indennità di servizio esterno Polizia provinciale (art. 100)	20.000,00	
Indennità di funzione Polizia provinciale (art. 97)	31.000,00	
Totale	837.983,25	93.852,21

Benedetto Romy
Cisa Sfrascalli
Improbabile
Quintini
Federico Deyle
Andrea Cadori
Mauro Marjoram

Giulio
Albi
Goffi
Caric
Rossa LN



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 1 - Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio Assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO DI SETTORE N.120/2024	OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Personale dipendente non dirigente per l'anno 2024.
REGISTRO GENERALE N. 975/2024	

IL CAPO SETTORE DIRIGENTE-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto in Roma, presso la sede dell'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, normativo ed economico, concernente il triennio 2019-2021, riguardante il personale, non dirigente, appartenente alle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali;
- che il comunicato dell'avvenuta sottoscrizione del CCNL è stato pubblicato sul sito dell'ARAN anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del contratto sottoscritto;
- che il CCNL è divenuto efficace e pienamente applicabile a decorrere dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione (ossia dal 17/11/2022), salvo diverse prescrizioni previste nel citato CCNL (es. art. 13 norme di prima applicazione che prevede l'entrata in vigore del Titolo III dal "1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL");

Preso atto che il suddetto nuovo CCNL, tra le altre cose, interviene sul Fondo destinato alla contrattazione integrativa, anche mediante un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, stabilendo tra l'altro che:

"La quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.";

Richiamato l'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 2016/2018 il quale dispone che *"il fondo può essere alimentato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

Richiamato l'art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019-2021 il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente, anche, dalle seguenti risorse: *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

Richiamato l'art. 79, comma 1, lettera d) CCNL 2019-2021 il quale dispone che la parte stabile

del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente, anche, dalle seguenti risorse: *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

Richiamato l'art. 79, comma 1 bis CCNL 2019-2021 il quale dispone che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”*;

Richiamato l'art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2016/2018 il quale dispone che *“il fondo può essere alimentato degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 gg; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio”*;

Richiamato l'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 2016/2018 il quale dispone che *“il fondo può essere alimentato delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni”*;

Richiamato l'art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 2019-2021 il quale dispone che il fondo può essere alimentato *“delle eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1-4-99”*;

Richiamato l'art. 79, commi 3 e 5 CCNL 2019-2021 il quale dispone che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

3. *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

5. *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.”*;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 3203 Reg. Gen. n. prot. 25396 del 20-12-2023 con la quale è stato costituito **provvisoriamente** il Fondo Risorse Decentrate per

l'anno 2024 per l'importo di € 1.943.152,30 così distinto:

- € 1.497.743,05 **Risorse stabili**
- € 72.409,25 **Risorse variabili**
- € 300.000,00 (incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/16)
- € 73.000,00 (compensi professionali Avvocatura)

Vista la nota del 3-4-2024 prot. n. 6887 con la quale il Dirigente Settore 3° Finanze e Contabilità ha con la quale trasmette il prospetto analitico contabile di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024, aggiornato con gli esiti dei risparmi accertati a consuntivo dello straordinario dell'anno 2023 e del ricalcolo delle somme destinate all'indennità di mansione dei centralinisti, prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (ALL.A)

Ritenuto, alla luce dell'anzidetta nota, di dover procedere alla **costituzione in via definitiva del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024**;

Preso atto che le risorse destinate alla corresponsione della Retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione ammontano a complessivi € 130.000,00, oltre a € 1.529,00 quali risorse variabili (art. 79 comma 3 e comma 5 CCNL 16-11-22);

Considerato che, dai calcoli forniti dal Settore Finanze e Contabilità:

- sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2023, l'importo per la voce di cui alla sopra citata lettera c) art.67 comma 2 CCNL 2016/2018 ammonta ad € 3.792,75;
- le risorse di cui al richiamato l'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 2016/2018 sono le seguenti:
 - € 1.190,64 (indennità di mansione centralinisti non vedenti L. n. 113/85 art. 9)
 - € 300.000,00 (incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/16)
 - € 73.000,00 (compensi professionali Avvocatura)

Ritenuto che la rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024, sulla base del richiamato l'art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 2019-2021, riguarda anche gli esiti dei risparmi, accertati a consuntivo, dello straordinario dell'anno 2023 (€ 22.633,60), da inserire nelle Risorse Variabili;

Richiamato l'art. 79, comma 2, lettera b) CCNL 2019-2021 il quale dispone che il fondo può essere alimentato di "un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";

Considerato che tale integrazione è stata effettuata nell'Ente in ossequio alla delib.ne della G.P. n. 267 del 17-6-2009 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di ridefinizione della consistenza del fondo risorse decentrate ai sensi degli artt. 31 e ss. CCNL 22-1-2004 nonché dei precedenti contratti collettivi";

Dato atto che a seguito di quanto sopra l'importo delle risorse variabili pari all'1,2% del monte salari, esclusa la dirigenza, è stato quantificato in € 100.997,00;

Considerato il superiore importo è stato mantenuto negli anni previa verifica della effettiva capacità di spesa come da attestazione rilasciata in seno al prospetto contabile;

Considerato che è stato superato il limite previsto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/17 per cui si è reso necessario ridurre il costituendo fondo dell'importo di € 50.623,93;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra evidenziato, che il **Fondo Risorse Decentrate anno 2024** risulta essere pari ad € 1.965.785,90 così distinto:

Risorse Stabili € 1.497.743,05, così risultanti:

ART. 67, CO. 1 CCNL 21/5/2018 2016- 2018	<i>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 al netto di quelle destinate alle PP.OO. (ora E.Q.)</i>	€ 1.301.521,91
ART. 79, commi 1 e 1- bis CCNL 16/11/2022 2019-2021	<i>Incrementi risorse stabili anni precedenti (di cui € 95.917,25 non rilevanti ai fini del rientro nel limite di cui all'art. 23, co.2, D.Lgs. 75/2017</i>	€ 118.907,49

ART. 67, CO. 2, lett. C) CCNL 2016-2018	<i>importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità</i>	€ 3.792,75
ART. 79 CO. 1-bis CCNL 2019-2021	<i>quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 del personale all'1/4/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)</i>	€ 73.520,90
	TOTALE	€ 1.497.743,05

Risorse Variabili € 95.042,85, così risultanti:

ART. 67, CO. 3, lett. C) CCNL 2016-2018	<i>risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	€ 1.190,64
ART. 67, CO. 3, lett. D) CCNL 2016-2018	<i>importi una tantum corrispondenti alla frazione di RLA di cui al co. 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</i>	€ 2.069,08
ART. 79 CO.2 lett. D) CCNL 2019-2021	<i>eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo</i>	€ 22.633,60
ART. 79 CO.2 lett. B) CCNL 2019-2021	<i>ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;</i>	€ 100.997,00
ART. 79 CO. 3 e 5 CCNL 2019-2021	<i>0,22% su monte salari 2018, quota Fondo anni 2022 e 2023</i>	€ 18.776,46
	TOTALE	€ 145.666,78
	<i>Riduzione per rispetto del limite previsto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/17</i>	€ 50.623,93
	TOTALE DOPO RIDUZIONE	€ 95.042,85

incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/16	€ 300.000,00
compensi professionali Avvocatura	€ 73.000,00

Considerato che in seno alla predetta nota il Dirigente Responsabile ha attestato che nel Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione n. 18 del 20-12-2023, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2024, nei macroaggregati 101 e 102 sussiste la capacità di spesa e vengono, allo stato, rispettate le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;

Dato atto di avere acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori giusta verbale n. 13 dell'11-4-2024 acquisito al protocollo dell'Ente in data 11-4-2024 al n. 7547, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi sia in termini economici- finanziari e normativi, ai sensi dell'art. 40 bis, co. 1, del D. Lgs. n. 165/01;

Precisato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto, pertanto, opportuno rideterminare e quindi costituire, in via definitiva, il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024, al fine di assicurare la corresponsione, senza soluzione di continuità, delle indennità spettanti al personale dipendente a fronte delle prestazioni rese in ordine agli istituti contrattuali fissi e continuativi come previsti dal CCNL;

Dichiarata la mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento in capo al sottoscritto Dirigente Responsabile del Procedimento;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire il Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente per l'anno 2024 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67 del CCNL 2016-2018 e dell'art. 79 del CCNL 2019-2021, come da prospetto analitico contabile trasmesso dal Settore 3° Finanze e Contabilità (nota del 3-4-2024 prot. n. 6887) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);
3. di dare atto che il **Fondo Risorse Decentrate anno 2024** risulta essere pari ad € **1.965.785,90** così distinto:

Risorse Stabili € 1.497.743,05, così risultanti:

ART. 67, CO. 1 CCNL 21/5/2018 2016-2018	<i>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 al netto di quelle destinate alle PP.OO. (ora E.Q.)</i>	€ 1.301.521,91
ART. 79, commi 1 e 1-bis CCNL 16/11/2022 2019-2021	<i>Incrementi risorse stabili anni precedenti (di cui € 95.917,25 non rilevanti ai fini del rientro nel limite di cui all'art. 23, co.2, D.Lgs. 75/2017</i>	€ 118.907,49
ART. 67, CO. 2, let. C) CCNL 2016-2018	<i>importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità</i>	€ 3.792,75
ART. 79 CO. 1-bis CCNL 2019-2021	<i>quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 del personale all'1/4/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)</i>	€ 73.520,90
TOTALE		€ 1.497.743,05

Risorse Variabili € 95.042,85, così risultanti:

ART. 67, CO. 3, lett. C) CCNL 2016-2018	<i>risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	€ 1.190,64
ART. 67, CO. 3, lett. D) CCNL 2016-2018	<i>importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</i>	€ 2.069,08
ART. 79 CO.2 lett.	<i>eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla</i>	€ 22.633,60

D) CCNL 2019-2021	<i>applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo</i>	
ART. 79 CO.2 lett. B) CCNL 2019-2021	<i>ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;</i>	€ 100.997,00
ART. 79 CO. 3 e 5 CCNL 2019-2021	<i>0,22% su monte salari 2018, quota Fondo anni 2022 e 2023</i>	€ 18.776,46
	TOTALE	€ 145.666,78
	<i>Riduzione per rispetto del limite previsto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/17</i>	€ 50.623,93
	TOTALE DOPO RIDUZIONE	€ 95.042,85

incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/16	€ 300.000,00
compensi professionali Avvocatura	€ 73.000,00

4. di dare atto che le risorse destinate alla corresponsione della Retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione ammonta a complessivi € 130.000,00 oltre a € 1.529,00 quali risorse variabili (art. 79 comma 3 e comma 5 CCNL 16-11-22);
5. di riservarsi ogni ed ulteriore provvedimento nel caso in cui dovessero concretizzarsi elementi di squilibrio di bilancio;
6. di prendere atto dell'attestazione rilasciata dal Dirigente Finanze e Contabilità e cioè che nel Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione n. 18 del 20-12-2023, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2024, nei macroaggregati 101 e 102 sussiste la capacità di spesa e vengono, allo stato, rispettate le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;
7. che il superiore importo trova copertura negli appositi capitoli di spesa del personale del bilancio 2024/2026;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti sindacali per la dovuta informazione;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18 della L. R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.

**Il Capo Settore/Dirigente
Dott. Raffaele Falconieri**





LIBERO CONSORZIO COMUNALE di RAGUSA

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

AL DIRIGENTE del 1° SETTORE
Dott.R.Falconieri

Oggetto: Rideterminazione Fondo Risorse Decentrate anno 2024.

Si trasmette, in allegato, il prospetto contabile relativo alla rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024, con gli esiti dei risparmi accertati a consuntivo dello straordinario dell'anno 2023 e del ricalcolo delle somme destinate all'indennità di mansione ai centralinisti, che annulla e sostituisce l'allegato trasmesso con nota protocollo n.6799 del 02/04/2024.

IL CAPO SETTORE
(Dott. G. di Giorgio)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di RAGUSA
 Settore III - Finanze e Contabilità
FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

RISORSE STABILI		
Unico importo consolidato risorse decentrate stabili 2017 al netto di quelle destinate alle P.O. (art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018)		
Incrementi risorse stabiliti anni precedenti (art.79 commi 1 e bis CCNL 16/11/2022 (di cui € 95.917,25 non rilevanti ai fini del rientro nel limite di cui all'art.23 c.2 del D.L. n.75/2017))		1.301.521,91
Retrib. indiv. di anz. tà ed ass. ad personam pers. le cessato nell'anno precedente (art.67 comma 2 lett. c CCNL 21/05/2018)		118.907,49
art. 79, comma 1 bis, CCNL 16/11/2022 rideterminato (differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1, personale all' 01/04/2023)		3.792,75
	Totale	73.520,90
		1.497.743,05
RISORSE VARIABILI		
Indennità di mansione centralinisti derivante da disposizioni di legge (art.67 c.3 l.c Ccnl 21/05/2018)		
Importi una tantum correlati alla frazione di RIA pari alle mensilità residue dopo cessazione anno precedente (art. 67 comma 3 lett. d CCNL 21/05/2018)		1.190,64
Risparmi accreditati straordinario anno precedente (art. 79, comma 2, lett. d) CCNL 16/11/2022)		2.069,08
1,2% su base annua del monte salari 1997 (art.79, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022)*		22.633,60
0,22% su monte salari 2018, quota Fondo (art. 79, commi 3 e 5, Ccnl 16/11/2022)*		100.997,00
		18.776,46
	Totale	145.666,78
		50.623,93
	Totale dopo riduzione	95.042,85
		300.000,00
		73.000,00
Totale Fondo onnicomprensivo 1.965.785.90		

si attesta che nel Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con Delibera n.13 del 20/12/2023, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2024, nei macroaggregati 101 e 102, sussiste la capacità di spesa e vengono allo stato, rispettate le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale

Le risorse destinate alle Posizioni Organizzative € 130.000,00, oltre ad € 1.529,00 quali risorse variabili (art. 79, comma 3 e comma 5 Ccnl 16/11/2022)

Il responsabile del servizio
 Rag. P. Criscione



Il Dirigente
 Dott. G. di Giorgio